

CIRCOLARE N. 15/2004

---

## **Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA**

---

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

A far data **dal 01 maggio 2004** entreranno a far parte della UE dieci nuovi paesi (**Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria**) portando così, complessivamente, a 25 paesi la Comunità.

Per quanto riguarda il traffico di merci, il principale effetto originato da tale allargamento consiste nell'eliminazione delle barriere doganali. Ne deriva che, dal punto di vista fiscale (IVA), le operazioni di compravendita da o verso, questi paesi, saranno considerate "operazioni intracomunitarie" e non più esportazioni od importazioni.

Saranno perciò **applicabili anche nei confronti dei dieci nuovi paesi** le "tradizionali" **disposizioni intracomunitarie** previste dal D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 427/1993, nonché le disposizioni di cui al D.L. n. 16/1993, convertito nella L. n. 75/1993, in materia di compilazione dei modelli Intrastat. Si ricorda che l'applicazione delle disposizioni intracomunitarie riguarda anche alcune tipologie di prestazioni di servizi (lavorazioni, trasporti ed intermediazioni).

In estrema sintesi, ne deriva che risultano applicabili, in tema di **fatturazione attiva**, come per gli altri paesi UE, le seguenti disposizioni:

cessione di beni	"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331";
lavorazioni intracomunitarie	"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 40 c. 4-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331";
trasporto intracomunitario e relative intermediazioni	"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 40 c. 5 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331";
prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni	"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 40 c. 6 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331";
prestazioni di intermediazione - altre	"Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 40 c. 8 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331".

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di riportare in fattura il numero di identificazione del cliente (partita IVA comunitaria). Com'è noto, in mancanza di numero identificativo dell'operatore comunitario, l'operazione dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, mancando, in tal caso, uno dei requisiti per considerare l'operazione "intracomunitaria". Rimane, tuttavia, salva la possibilità di acquisire, dal cliente (che deve comunque essere un operatore economico), la prova di aver richiesto al competente Ufficio Fiscale l'attribuzione del numero di identificazione comunitario, ovviamente prima che l'operazione fra le parti venga effettuata.

Naturalmente, perché l'operazione possa qualificarsi come intracomunitaria e quindi essere considerata non imponibile nel paese del cedente, è richiesta la presenza di alcuni requisiti previsti dalla normativa. Per quanto riguarda le operazioni di compravendita, oltre alla condizione di operatore economico (vedi partita IVA) dei soggetti coinvolti, viene richiesto, in particolare, il requisito dell'onerosità dell'operazione, il passaggio della proprietà (o altro diritto reale) sui beni nonché l'effettiva movimentazione della merce fra i due stati membri della UE. In mancanza dei predetti requisiti, salvo casi particolari, l'operazione sarà soggetta ad IVA nel paese del cedente (es.: cessioni gratuite oppure cessioni a privati).

Dal **lato passivo**, sussiste l'obbligo di integrare con IVA le fatture ricevute relative ad acquisti di beni o servizi intracomunitari, nonché di registrare le stesse nel registro delle fatture attive ed in quello delle fatture passive (o in appositi registri sezionali o in apposito registro unico degli acquisti

intracomunitari) al fine di assolvere l'IVA in Italia tramite il sistema del c.d. "reverse charge" previsto dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Per quanto riguarda le movimentazioni di beni in conto lavorazione, riparazione, visione, eccetera, si ricorda l'obbligo di compilare il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà previsto dall'art. 50 c. 5 del D.L. n. 331/1993.

### Operazioni di compravendita a cavallo del 01 maggio 2004

Va evidenziato come alcune operazioni di compravendita, nei confronti di operatori dei nuovi paesi, effettuate "a cavallo" della data del 01 maggio 2004, potrebbero suscitare alcune perplessità relativamente all'inquadramento delle medesime. Sulla problematica, pur in mancanza di chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene utile fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 60 del D.L. n. 331/1993, come già è avvenuto nel 1995 in occasione dell'allargamento all'Austria, Finlandia e Svezia e ribadito dall'Agenzia delle Dogane con circolare 21/D del 07 aprile 2004.

#### Lato attivo (cessione verso i nuovi paesi aderenti)

Casistica	Norma per emissione fattura	DAU (Dogana)	Intrastat	Norma/istruzioni
Beni spediti e fatturati fino al 30/04/2004	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del Dpr 633/72	Si, esportazione	NO	/
Beni spediti e fatturati dal 01/05/2004	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93	NO	SI	/
Beni fatturati fino al 30/4/2004 non ancora spediti a tale data	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del Dpr 633/72	NO	SI (nel periodo di spedizione)	Art. 60 c.6 D.L. 331/93
Fattura di acconto emessa fino al 30/04/2004	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del Dpr 633/72	NO	SI (nel periodo di spedizione)	Art. 60 c.6 D.L. 331/93

#### Lato passivo (acquisti da nuovi paesi aderenti)

Casistica	Registrazioni contabili	DAU (Dogana)	Intrastat	Note
Beni spediti dal fornitore e pervenuti in Italia ante 01/05/2004	Fattura fornitore estero (da registrare in contabilità generale) e bolletta doganale d'importazione (da considerare ai fini dell'IVA)	Si, importazione	NO	/
Beni spediti e fatturati dopo il 30/04/2004	Integrazione fattura fornitore e registrazione nel reg. vendite e nel reg. acquisti (acquisto intra-UE)	NO	SI	/
Beni spediti dal fornitore ante 01/05/2004 ma pervenuti in data	Fattura fornitore estero (da registrare in contabilità generale) e bolletta doganale	Si, importazione	NO	Circolare Dogane 21/D del

Casistica	Registrazioni contabili	DAU (Dogana)	Intrastat	Note
successiva <b>(in regime di transito)</b>	d'importazione (da considerare ai fini dell'IVA)			07/04/2004 p. 8 + art. 60 c. 2 ultima parte D.L. n. 331/1993
Beni spediti dal fornitore ante 01/05/2004 ma pervenuti in data successiva <b>(in mancanza di regime di transito)</b>	Integrazione fattura fornitore e registrazione nel reg. vendite e nel reg. acquisti (acquisto intra-UE)	NO	SI (nel periodo di arrivo merce)	Art. 60 c.5 D.L. 331/93
Beni fatturati dal fornitore fino al 30/4/2004 (per pagamento corrispettivo) con merce non ancora spedita a tale data (*)	Integrazione fattura fornitore e registrazione nel reg. vendite e nel reg. acquisti (acquisto intra-UE)	NO	SI (nel periodo di arrivo merce)	Art. 60 c.5 D.L. 331/93
Fattura di acconto emessa (per pagamento acconto) fino al 30/04/2004 (*)	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra

(\*) N.B. in tali ipotesi, nel caso in cui non sia stata ricevuta fattura, è prevista l'emissione dell'autofattura ai sensi dell'art. 46 c. 5 del D.L. n. 331/1993 (va emessa in unico esemplare, con indicazione del n. di identificazione IVA del fornitore, entro il mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione e registrata entro il mese successivo).

### Operazioni con regimi doganali sospensivi

Per quanto riguarda, infine, le operazioni con regime doganale sospensivo, ancora "aperte" al 01 maggio 2004 (es. perfezionamento, deposito, altre import/export temporanee, eccetera), si segnala che le stesse dovranno essere in linea di massima "chiuse doganalmente".

### Nuove indicazioni per la compilazione dei modelli INTRASTAT in vista dell'adesione dei nuovi paesi

Con il D.M. 15 aprile 2004 sono state aggiornate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, soprattutto per quanto riguarda la tabella – riportata di seguito – contenente i codici ISO e il numero dei caratteri del codice IVA di tutti i 25 paesi aderenti all'UE dal 1 maggio 2004.

Tali dati sono necessari per la compilazione dei modelli INTRASTAT relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari effettuati con decorrenza 1 maggio 2004; cioè:

- elenchi mensili relativi a maggio 2004 da presentare entro il prossimo 21 giugno (il 20 è domenica);
- elenchi trimestrali relativi al 2° trimestre 2004 da presentare entro sabato 31 luglio;
- elenchi annuali 2004 da presentare entro il 31 gennaio 2005.

Il citato decreto del 15 aprile 2004 modifica anche le note generali riportate ai numeri 4 dei titoli II e III dell'allegato VII. Secondo tali modifiche, dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento a partire da maggio 2004, in caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico (conseguente obbligo di presentazione dei modelli INTRA 1-ter e 2-ter) è sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e:

- il numero di identificazione (stato e codice IVA) nel caso di rettifiche a elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali;
- il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche a elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici;
- il numero di identificazione (stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.

n.	Paesi e codici dell'Unione		
	codice ISO	stato membro	n. caratteri codice I.V.A.
1	AT	Austria	9
2	BE	Belgio	9
3	CZ	Repubblica Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
4	CY	Cipro	9
5	EE	Estonia	9
6	DE	Germania	9
7	DK	Danimarca	8
8	EL	Grecia	9
9	ES	Spagna	9
10	FI	Finlandia	8
11	FR	Francia	11
12	GB	Gran Bretagna	5 ovvero 9 ovvero 12
13	HU	Ungheria	8
14	IE	Irlanda	8
15	IT	Italia	11
16	LT	Lituania	9 ovvero 12
17	LU	Lussemburgo	8
18	LV	Lettonia	9 ovvero 11
19	MT	Malta	8
20	NL	Olanda	12
21	PL	Polonia	10
22	PT	Portogallo	9
23	SE	Svezia	12
24	SK	Repubblica Slovacca	9 ovvero 10
25	SI	Slovenia	8